



TISCALI SPA

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2010

In vigore: Dal 1° gennaio 2011

Revisione: Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017

Sommario

1	Premesse	3
2	Definizioni	3
3	Approvazione, diffusione e pubblicazione della procedura	6
3.1	Approvazione e modifiche della Procedura	6
3.2	Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura	6
4	Ambito di applicazione e casi di esclusione	7
4.1	Ambito di applicazione	7
4.2	Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate	8
4.3	Casi di esclusione	9
4.3.1	Operazioni su compensi e remunerazioni	9
4.3.2	Operazioni di Importo Esiguo	10
4.3.3	Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o <i>standard</i>	10
4.3.4	Operazioni con Società Controllate o Collegate	10
4.3.5	Operazioni Urgenti	10
5	Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	11
5.1	Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza	11
5.2	Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza	12
5.3	Disciplina per le società di piccole dimensioni	12
5.4	Operazioni di competenza assembleare	13
5.5	Delibere Quadro	13
5.6	Comitato per il Controllo Interno	14
6	Operazioni di Società Controllate o Collegate con Parti Correlate	14
7	Obblighi informativi sulle operazioni con Parti Correlate	14
7.1	Obbligo di trasparenza primario e generale (Art. 4, comma 7 del Regolamento)	14
7.2	Operazioni di Maggiore Rilevanza (Art. 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento)	14
7.3	Operazioni di Minore Rilevanza (Art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento)	15
7.4	Informazione periodica (Art. 5, comma 8, del Regolamento)	15
7.5	Operazioni con parti correlate e comunicato ex art. 114 TUF (Art. 6 del Regolamento)	15
8	ALLEGATI	17

1 Premesse

La presente procedura (la "**Procedura**") è stata adottata ai sensi del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate", emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (modificata con successiva delibera n. 17389 del 23 giugno 2010) (il "**Regolamento**"), in attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile e degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), nonché in conformità alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate pubblicato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (il "**Codice di Autodisciplina**").

Tale Procedura ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate (come definite nel successivo paragrafo) poste in essere da Tiscali S.p.A. ("**Tiscali**" o la "**Società**"), direttamente o per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le "**Controllate**").

Più in particolare, tale Procedura fissa le regole che disciplinano le modalità di individuazione, approvazione e gestione delle operazioni con parti correlate, ovvero:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l'individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- regola le procedure per l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte di Tiscali, anche per il tramite di società Controllate;
- stabilisce le modalità e la tempistica per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

2 Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri paragrafi, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato qui di seguito indicato. Per gli altri termini qui non specificamente definiti, si rimanda al Regolamento ed alle definizioni normative vigenti.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici

economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile valore non superi, per ciascuna operazione o su base annua in caso di operazioni continuative, Euro 50.000 (cinquantamila).

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%: (a) *indice di rilevanza del controvalore* è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società ovvero se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale, semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002; (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo; (b) *indice di rilevanza dell'attivo:* è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

(c) *indice di rilevanza delle passività:* è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Parte Correlata: un soggetto che:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita controllo congiunto sulla società;

(b) è una Società Collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è un amministratore, un sindaco effettivo o un dirigente con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare (ovvero ciascun familiare che ci si attende possa influenzare o essere influenzato dal soggetto interessato nei suoi rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato ed il convivente, b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente) di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) e (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il proprio controllo, anche congiunto o un'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

La Direzione Affari Legali della Società, tramite strumenti informativi e con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali, predisponde e tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, e mette a disposizione (i) delle principali funzionari aziendali della Società, nonché (ii) degli Amministratori e delle principali funzioni aziendali delle Controllate, un elenco delle parti correlate della Società (l'"**Elenco Parti Correlate**").

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Direzione Affari Legali invia ai dirigenti con responsabilità strategica di Tiscali e delle società che esercitano il controllo sulla stessa ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento, con cadenza semestrale, il questionario riportato nell'Allegato A alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Direzione Affari Legali medesima il questionario e comunicano tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di un versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute.

Società Collegata: qualsiasi entità in cui un socio della società eserciti un'influenza notevole ma non il controllo, anche congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, di diritto italiano o estero soggetta al controllo di un'altra entità.

Soci Non Correlati: i soci della società che non sono Parti Correlate.

3 Approvazione, diffusione e pubblicazione della procedura

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura è stata rivista e approvata nella sua versione attuale, con parere positivo degli Amministratori indipendenti, dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 28 aprile 2017. In pari data, il Collegio Sindacale della Società ha valutato la conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento.

La Procedura, nella sua versione originale, era stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 12 novembre 2010 ed era entrata in vigore dal 1° gennaio 2011.

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Tiscali, previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente dagli amministratori indipendenti della Società. Al tal fine il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione, alla quale sono invitati il Collegio Sindacale e il Preposto al Controllo Interno, partecipa anche il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF. Il parere del Comitato viene quindi trasmesso al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno annuale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Direzione Affari Legali trasmette la Procedura, unitamente all'Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali di Tiscali, ivi compreso il Dirigente preposto alla relazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF, al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma, nonché le Funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, Preposto al Controllo Interno e Collegio Sindacale).

La procedura è altresì trasmessa, a cura della Direzione Affari Legali agli Amministratori e alle principali Funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, l'Amministratore Delegato di Tiscali trasmette all'organo amministrativo delle Controllate una comunicazione, con allegata la Procedura, che illustra le istruzioni relative ai principali adempimenti a carico delle Controllate, al fine di garantire effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere per quanto di rispettiva competenza a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La Procedura è pubblicata senza indugio, dopo la relativa approvazione e in seguito ad ogni successiva modifica, sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*, e anche mediante riferimento al

sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, dove viene fornita altresì informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

4 Ambito di applicazione e casi di esclusione

4.1 Ambito di applicazione

La presente Procedura si applica a tutte le Operazioni con Parti Correlate, che non siano oggetto di specifica esclusione (per i casi di specifica esclusione si rimanda al successivo paragrafo 4.3).

Le Operazioni con Parti Correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di Tiscali.

Per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per Tiscali.

Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le Operazioni con Parti Correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni di Tiscali e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'emittente – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

La Società, come meglio specificato al successivo art. 5.3, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle di Maggiore Rilevanza (come definite al precedente art. 2), in deroga all'art. 5.2 della presente Procedura, la procedura individuata secondo i principi e le regole di cui all'art. 5.1 della presente Procedura. Restano altresì fermi gli obblighi informativi di cui al successivo art. 7.

In particolare, come illustrato al successivo paragrafo 5, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate mediante il coinvolgimento di un Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da tre amministratori indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati (il "**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**").

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della costituzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nomina il relativo Presidente ed approva un apposito regolamento contenente le regole di funzionamento del predetto Comitato.

In ognuno dei casi di cui ai paragrafi 5 e 6 la Società avrà cura di archiviare la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate attestante:

- le caratteristiche dell'operazione (valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, etc.);
- la natura della correlazione;
- l'interesse della società all'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness e/o legal opinions* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario quorum costitutivo.

E' comunque riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché le decisioni in merito alle c.d. "operazioni di maggiore rilevanza" individuate ai sensi del successivo paragrafo 5.2 della Procedura.

4.2 Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto della Direzione Affari Legali della Società. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una parte correlata di Tiscali, essi comunicano tempestivamente alla Direzione Affari Legali l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;

- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Direzione Affari Legali valuta tempestivamente se:

- (a) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo paragrafo 5;
- (b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo paragrafo 4.3.

La Direzione Affari Legali, con il supporto della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, riscontra altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vada attivata la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata e la procedura inerente al Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate.

Nel caso sub (a) che precede, la Direzione Affari Legali avvia la procedura di cui al successivo paragrafo 5.

Nel caso sub (b) che precede, la Direzione Affari Legali provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo paragrafo 4.3 o a dare istruzioni in tal senso ad altre Funzioni aziendali.

La Direzione Affari Legali della Società predispose e conserva un archivio (l'"**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**"), mediante apposito registro elettronico:

- delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo paragrafo 5 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo paragrafo 5.5); nonché
- delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo paragrafo 4.3.

4.3 Casi di esclusione

4.3.1 Operazioni su compensi e remunerazioni

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano:

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. - nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una

politica di remunerazione; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti; (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.

4.3.2 Operazioni di Importo Esiguo

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo come sopra individuate. Queste potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dai procuratori della Società ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate.

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Tiscali, che, cumulativamente considerate, superino l'importo sopra indicato.

4.3.3 Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o Standard, intendendosi come tali le Operazioni che:

(a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento); e

(b) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, o (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

4.3.4 Operazioni con Società Controllate o Collegate

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società (in ogni caso non si configura un interesse significativo nel caso di mera condivisione di amministratori o dirigenti).

4.3.5 Operazioni Urgenti

Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta espressamente, le disposizioni del Regolamento e della presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e che siano approvate in condizioni di urgenza nei termini di cui all'art. 13 comma 6 del Regolamento, qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società, anche nel caso in cui l'Operazione Urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento, ed in particolare:

- qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'amministratore delegato, lo stesso dovrà informare il presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e comunque almeno tre giorni prima;
- l'operazione dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di cui a due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

5 Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate

5.1 Procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza

L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione o agli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica Operazione sulla base delle attribuzioni loro conferite (i "**Delegati**"). I Delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le Operazioni di Minore Rilevanza di loro competenza.

Le Operazioni di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante di un comitato composto da tre amministratori, esclusivamente non esecutivi e non correlati e, in maggioranza, indipendenti ("**Comitato Operazioni Minori**"). Il Comitato Operazioni Minori ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari ad Euro 10.000 (diecimila) per ciascuna Operazione di Minore Rilevanza.

L'Amministratore Delegato assicura che i componenti del Comitato Operazioni Minori ricevano, tempestivamente, via email o fax, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, qualora le condizioni di un'operazione sia definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse ai Consiglieri, via email o fax, almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, salvi casi di urgenza.

Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato Operazioni Minori risultino correlati rispetto ad una determinata Operazione, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale Operazione, da uno o più degli altri Amministratori Indipendenti non correlati, in ordine di anzianità, o, in mancanza, dal più anziano degli altri Amministratori non correlati anche se non Indipendenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora un'operazione sia di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del presente paragrafo.

5.2 Procedura per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

L'Amministratore Delegato assicura che un comitato composto da almeno tre Amministratori Indipendenti e non correlati ("**Comitato Operazioni Maggiori**") sia coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, con la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e dare suggerimenti; il Comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti. In ogni caso, si applicano al Comitato Operazioni Maggiori i le procedure descritte al precedente paragrafo 5.1.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato Operazioni Maggiori circa l'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche in presenza di avviso contrario del Comitato Operazioni Maggiori, qualora: (i) se consentito dallo statuto della Società, l'assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'operazione; (ii) i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto e non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati.

Laddove la previsione di cui al precedente punto (ii) non sia contenuta nello statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà includere - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al Consiglio di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui sopra.

Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere è reso da un esperto indipendente, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

5.3 Disciplina per le società di piccole dimensioni

Nel caso in cui, in qualsiasi momento, dal bilancio consolidato approvato dalla Società dovesse risultare che né l'attivo patrimoniale, né i ricavi superino l'importo di Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni),

negli esercizi successivi Tiscali applicherà, anche per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza, salvi gli obblighi informativi di legge.

Ove, per due esercizi consecutivi anche uno solo dei due sopra menzionati parametri sia soddisfatto, la Società applicherà alle Operazioni di Maggiore Rilevanza le procedure di cui al paragrafo 5.2.

Come precedentemente specificato all'art.4.1 della Procedura, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, si applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle di Maggiore Rilevanza (come definite al precedente art. 2), in deroga all'art. 5.2 della presente Procedura, la procedura individuata secondo i principi e le regole di cui all'art. 5.1 della presente Procedura. Restano altresì fermi gli obblighi informativi di cui al successivo art. 7.

5.4 Operazioni di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni con Parti Correlate siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, al paragrafo 5.1 per le Operazioni di Minore Rilevanza ed al paragrafo 5.2 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

La Società, in quanto società di minori dimensioni, applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza, in deroga all'art. 5.2 della presente Procedura, la procedura individuata secondo i principi e le regole di cui all'art. 5.1 della presente Procedura. Restano altresì fermi gli obblighi informativi di cui al successivo art. 7.

5.5 Delibere Quadro

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Nel caso sopra indicato, e fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 4:

(i) le disposizioni dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;

(ii) le disposizioni dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che la delibera: a) abbia efficacia non superiore ad un anno; b) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate; c) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa; d) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle Operazioni;

(iii) con cadenza trimestrale, il Presidente o uno degli Amministratori Delegati informano il Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

5.6 Comitato per il Controllo Interno

Le funzioni attribuite al Comitato Operazioni Minori o al Comitato Operazioni Maggiori ai sensi dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 possono essere svolte dal Comitato per il Controllo Interno della Società, sempre che questo ultimo presenti i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

6 Operazioni di Società Controllate o Collegate con Parti Correlate

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Società o un suo dirigente con responsabilità strategiche esamini preventivamente o approvi operazioni poste in essere da Società Controllate o Collegate con Parti Correlate alla Società, si applicano – in quanto compatibili e salvi i casi di esclusione di cui al precedente paragrafo 4 – le regole procedurali contenute nel paragrafo 5.1 per le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando che, anche con riferimento alle Operazioni di cui al presente paragrafo, la Società adempie agli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

7 Obblighi informativi sulle operazioni con Parti Correlate

Si riepilogano di seguito i principali obblighi informativi della Società, ai sensi del Regolamento, cui si rinvia per una corretta comprensione ed applicazione degli stessi.

7.1 Obbligo di trasparenza primario e generale (Art. 4, comma 7 del Regolamento)

“Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis c.c.”

7.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza (Art. 5, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento)

Per ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, realizzate con Parti Correlate, anche per il tramite di Controllate, o per più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nel Regolamento, deve essere redatto un documento informativo specifico da mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento CONSOB n. 19971/1999, entro 7 giorni (o 15 giorni in caso di cumulo):

- dall'approvazione dell'operazione ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea (nel caso di operazioni di competenza assembleare);
- dalla conclusione del contratto, anche preliminare (nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale).

Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni indicate nell'Allegato 4 al Regolamento, e deve riportare in allegato gli eventuali pareri del Comitato Operazioni Maggiori e degli esperti indipendenti (salva la facoltà di pubblicare sul sito internet della Società entro il medesimo termine).

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla CONSOB il documento informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-*septies*, comma 3, del Regolamento CONSOB n. 19971/1999.

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento CONSOB n. 19971/1999, essa può pubblicare un unico documento. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, (presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti), nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

7.3 Operazioni di Minore Rilevanza (Art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento)

Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato Operazioni Minori, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento CONSOB n. 19971/1999, un documento informativo trimestrale (entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) contenente:

- informazioni essenziali sulle operazioni approvate nonostante il parere negativo degli amministratori indipendenti;
- indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo;
- in allegato, il parere negativo stesso (in alternativa tale parere può essere pubblicato sul sito internet della società entro lo stesso termine).

7.4 Informazione periodica (Art. 5, comma 8, del Regolamento)

Ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, la Società fornisce informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate (come definite ai sensi dell'art. 2427, comma 2, cod.civ.) concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

7.5 Operazioni con parti correlate e comunicato ex art. 114 TUF (Art. 6 del Regolamento)

Qualora un'Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

ALLEGATO A

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Luogo: _____

Data: _____

Spettabile:
 Tiscali S.p.A.
 Località Sa Illetta, S.S. 195 km 2.300
 09123 Cagliari, Italia
 c.a.: Responsabile della Direzione Legale

Oggetto: dichiarazione in tema di operazioni con parti correlate

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____, Via _____, nella _____ qualità _____ di Amministratore/Sindaco/Dirigente/Procuratore (*sbarrare le casistiche non corrette*) della società Tiscali S.p.A./Tiscali Italia S.p.A./Aria S.p.A./Veesible S.p.A. (*sbarrare le casistiche non corrette*), con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi normativi in tema di Operazioni con Parti Correlate e dopo aver ben compreso le definizioni di parte correlata, di stretto familiare, di controllo, controllo congiunto e influenza notevole di cui al Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 (il "Regolamento"), come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, e riportate nel "Regolamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate" adottato dal Gruppo Tiscali, reperibile e consultabile integralmente sul sito internet <http://investors.tiscali.it/it/>

DICHIARA di non esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole su alcuna società o ente;

o, in alternativa,

DICHIARA di controllare/controllare congiuntamente/esercitare un'influenza dominante o notevole¹ nelle sotto elencate società/enti:

Società / Ente	Sede Legale	D-I-C-ID- IN (1)	% (2)	Codice fiscale

(1) D = controllo diretto; I = controllo indiretto; C = controllo congiunto; ID = influenza dominante; IN = influenza notevole

(2) = percentuale di controllo

¹ Nel caso in cui il soggetto:

- detenga direttamente o indirettamente, almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria, ovvero il 10% se la Società ha azioni quotate in mercati regolamentati;
- ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato o di esponente munito di deleghe di poteri.

Inoltre

DICHIARA di non avere STRETTI FAMILIARI che esercitino controllo/controllo congiunto, influenza notevole su alcuna società o ente;

o, in alternativa,

DICHIARA che i suoi STRETTI FAMILIARI, di seguito elencati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Legame parentela	Codice fiscale

controllano / controllano congiuntamente / esercitano una influenza dominante o notevole nelle sotto elencate società/enti:

Società / Ente	Sede Legale	D-I-C-ID- IN (1)	% (2)	Codice fiscale

(1) D = controllo diretto; I = controllo indiretto; C = controllo congiunto; ID = influenza dominante; IN = influenza notevole

(2) = percentuale di controllo

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili e/o penali cui può andare incontro per l'omessa o mendace dichiarazione.

Si impegna inoltre a informare i soggetti connessi di cui alla presente autocertificazione, che gli stessi sono stati censiti dal Gruppo Tiscali e pertanto, qualora i predetti soggetti dovessero mettere in atto operazioni con società del citato Gruppo Tiscali, le stesse saranno assoggettate alla disciplina Consob che regola le operazioni con parti correlate.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato, e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

In fede,

(firma)